



# Regolamento per la Videosorveglianza e il Video controllo

(In attuazione del Provvedimento a carattere generale del Garante per la Protezione dei Dati Personali dell' 8 aprile 2010.)

## **Regolamento per la videosorveglianza . Indice**

Premessa

### **Titolo I Definizioni**

Art 1 Definizioni specifiche

Art . 2 . Definizioni ex D.Lgs. n. 196/2003.

### **Titolo II – Composizione e Gestione dell’Impianto**

Art. 3 . **Composizione dell’impianto**

Art. 4 . **Modalità di gestione**

### **Titolo III Principi e Finalità**

Art . 5 Principio di Liceità

Art . 6 . Principio di Necessità

Art. 7 .Principio di Proporzionalità

Art. 8 Principio di Finalità

### **Titolo IV – Soggetti**

Art . 9 . Responsabili

Art . 10 . Incaricati

### **Titolo V – Modalità**

Art . 11 . Documentazione delle scelte e motivazioni I

Art . 12 . Risoluzione. angolatura e panoramica delle riprese

Art . 13. Informativa

Art . 14 .Videosorveglianza senza registrazione (Video controllo)

Art. 15. Videocitofoni

Art. 16. Videosorveglianza con registrazione delle immagini

### **Titolo VI - Misure di sicurezza e gestione dei supporti**

Art. 17 . Conservazione delle registrazioni 1 3

Art. 18. Centrali di Video controllo e Videosorveglianza - Accesso

### **Titolo VII – Disciplina sui Settori Specifici**

Art . 19 . Luoghi di lavoro 14

Art . 20 . Ospedali e luoghi di cura

### **Titolo VIII - Diritti degli interessati (art 7 D.Lgs. 196/2003)**

Art . 21. Diritti degli interessati.

### **Titolo IX – Prescrizioni e Divieti**

Art . 22 . Prescrizioni

Art . 23 Divieti

### **Titolo X - Installazioni.**

Art . 24 . Nuove installazioni

Art. 25 Norma di rinvio

## Premessa

L'Azienda Sanitaria Locale di Pescara (d'ora in avanti: **Azienda**) nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini, della dignità delle persone con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla protezione dei dati personali (art. 2, comma 1, del Codice) adotta il presente Regolamento in materia di utilizzo d'impianti per la videosorveglianza.

L'evoluzione ed il progresso tecnologico ha modificato la fruibilità, la qualità, la velocità della strumentazione di ripresa e di registrazione delle immagini a fronte di un netto abbassamento dei costi di installazione e di gestione che ha comportato una notevole diffusione e proliferazione degli impianti di videosorveglianza o videocontrollo.

Il Garante della Privacy, consapevole della invasività nella sfera personale di un sistema di videosorveglianza e videocontrollo, ha emanato due Provvedimenti specifici in data 29 aprile 2004 ed 8 aprile 2010.

Il presente Regolamento è predisposto ai sensi e per gli effetti del punto 3.5 del provvedimento del 29 aprile 2004 secondo il quale le ragioni delle scelte organizzative dell'**Azienda** devono essere adeguatamente documentate in un atto autonomo conservato presso il Titolare ed il Responsabile del trattamento attraverso sistemi di video sorveglianza e di video controllo (d'ora in avanti **Responsabile**) e ciò anche ai fini dell'eventuale esibizione in occasione di visite ispettive, oppure dell'esercizio dei diritti dell'interessato o di contenzioso.

Normativa ed atti di Riferimento: Decreto Legislativo 30 giugno 2003 , n. 196 " Codice in materia di protezione dei dati personali"; Legge 300 del 1970 " Statuto dei Lavoratori"; Provvedimento del Garante 9 novembre 2005 " Strutture Sanitarie - rispetto della dignità"; Provvedimento del Garante 8 Aprile 2010 - provvedimento in materia di videosorveglianza che sostituisce il Provvedimento del Garante sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004;.

Il Regolamento è stato redatto dal Referente Aziendale Privacy, dott. Giovanni Modesti, con la consulenza tecnica del Dirigente Tecnico del Servizio di Gestione del Patrimonio, Ing. Antonio Busich, del Dirigente Ufficio Sistemi Informativi az.li, Ing. Marco de Benedictis e dell'Amministratore di Sistema su Piattaforme Informatiche aziendali, dr. Domenico Trotta, e con il parere favorevole della Direzione Amministrativa e Sanitaria aziendali e previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali e viene recepito dalla **Azienda** con delibera direttoriale.

## Titolo I – Definizioni

### Art. 1. Definizioni specifiche

- 1. Videocontrollo:** sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o zone delimitate;
- 2. Videosorveglianza:** sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche di dati di immagini di aree o zone delimitate;
- 3. Videocitofoni:** sistema o dispositivo installato in corrispondenza di campanelli o citofoni per finalità di controllo dei visitatori che si accingono ad entrare;
- 4. Centrale di Video controllo;**
- 5. Videosorveglianza:** sistema centrale dove sono convogliate ed eventualmente registrate tutte le riprese effettuate dai dispositivi periferici.

## Art. 2. Definizioni ex D.Lgs. n. 196/2003

- 1. Trattamento:** qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- 2. Dato personale:** qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- 3. Dati identificativi:** i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- 4. Dati sensibili:** i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- 5. Dati giudiziari:** i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 3, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- 6. Titolare:** la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, nell'Azienda il Titolare è il rappresentante legale;
- 7. Responsabile:** la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali, nell'Azienda sono i dirigenti/funzionari indicati nel D.P.S. anno 2011 e quelli successivamente nominati dal Titolare;
- 8. Incaricati:** le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- 9. Interessato:** la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- 10. Comunicazione:** il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- 11. Diffusione:** il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- 12. Dato anonimo:** il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- 13. Blocco:** la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- 14. Banca di dati:** qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
- 15. Garante:** l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
- 16. Comunicazione elettronica:** ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;
- 17. Reti di comunicazione elettronica:** i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti

terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

**18. Rete pubblica di comunicazioni:** una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

**19. Servizio di comunicazione elettronica:** i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera C), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;

**20. Dati relativi all'ubicazione:** ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

**21. Misure minime:** il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;

**22. Strumenti elettronici:** gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;

**23. Sistema Informativo:** l'insieme di dispositivi, programmi ed infrastruttura di rete;

**24. Autenticazione informatica:** l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;

**25. Credenziali di autenticazione:** i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;

**26. Parola chiave:** componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;

**27. Profilo di autorizzazione:** l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;

**28. Sistema di autorizzazione:** l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.

## **Titolo II – Composizione e Gestione dell’Impianto**

### **Art. 3. Composizione dell’impianto**

**1.** L’impianto di video sorveglianza e video controllo in uso presso l’**Azienda** è un sistema composto di più telecamere, un’unità di commutazione e smistamento delle immagini e da un’unità di registrazione su disco rigido di un personal computer.

**2.** La specifica analitica dell’impianto, unitamente alla indicazione della localizzazione delle telecamere e alle modalità di ripresa – in aderenza alle finalità che hanno suggerito l’installazione del sistema di video sorveglianza, specialmente in ordine ai principi di pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto agli scopi perseguiti – sono curate dal Responsabile per la Video sorveglianza dr. Gabriele Carta che provvede alla loro tenuta ed aggiornamento.

**3.** Tale documentazione è conservata presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (d’ora in avanti, **U.R.P.**).

## **Art. 4. Modalità di gestione**

- 1.** L'impianto di cui all'art. 3 è gestito da una Ditta esterna, in nome e per conto dell'azienda, la quale ha provveduto a nominarla Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali attraverso sistemi di video sorveglianza e/o video controllo.
- 2.** I soggetti nominati Incaricati del trattamento saranno designati dal Responsabile esterno con lettera nominativa e l'insieme dei nomi sarà trascritto su un apposito elenco, datato e firmato dal responsabile, custodito presso l'Ufficio **U.R.P.**
- 3.** Il Responsabile esterno, unitamente all'atto di nomina, consegnerà agli Incaricati un apposito mansionario contenente le istruzioni alle quali gli stessi dovranno scrupolosamente attenersi, specificando l'obbligo di riservatezza e l'obbligo di diligente custodia delle immagini. Il Responsabile esterno provvede ad iniziative periodiche di formazione e aggiornamento degli Incaricati, con particolare riferimento ad eventuali modifiche nelle modalità di utilizzo dei sistemi
- 4.** Il Responsabile esterno ha l'obbligo di curare la formazione degli Incaricati e di ciò dovrà darne conto alla Azienda, per il tramite del **Responsabile**. A prescindere dall'oggetto dell'incarico, è fatto divieto agli incaricati preposti la visione delle registrazioni, a meno che non ricorrano esigenze di difesa di un diritto, di riscontro ad una istanza di accesso oppure di collaborazione con la competente autorità o polizia giudiziaria.

## **Titolo III - Principi e Finalità**

### **Art. 5. Principio di Liceità**

- 1.** Ai Sensi del D.Lgs. n.196103 (Codice Privacy), l'**Azienda** effettua il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza e/o video controllo solo ed esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali:
  - a) il perseguimento di finalità di diagnosi, cura e terapia;
  - b) il controllo sulla sicurezza degli ambienti di lavoro;
  - c) per garantire la privacy dei propri cittadini e dei lavoratori .
- 2.** L'**Azienda** si riserva altresì di trattare i dati tramite sistemi di videosorveglianza e/o video controllo, quale misura complementare ai fini della Tutela del patrimonio pubblico e del miglioramento della sicurezza all'interno e all'esterno delle singole strutture.
- 3.** La videosorveglianza e/o il video controllo avverranno nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto dalle vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela ed infine dalle norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.
- 4.** L'**Azienda** effettuerà il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza e/o video controllo tenendo presenti le norme riguardanti la tutela dei lavoratori ai sensi della Legge n. 300/1970. " Statuto dei Lavoratori

## Art. 6 Principio di Necessità

1. Al trattamento dei dati attraverso sistemi di Videosorveglianza e/o Video controllo è applicato il principio di necessità, pertanto qualsiasi trattamento non conforme a questo principio è da ritenersi illecito (artt. 3 e 11, comma 1, lett. a), del Codice Privacy).
2. Il sistema a supporto degli impianti di Videosorveglianza e/o Video controllo sono conformati in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi.
3. L'impianto di Videosorveglianza è conformato in modo da non permettere l'identificazione dell'interessato.
4. L'eventuale registrazione di dati personali non necessari deve essere cancellata e i relativi supporti distrutti.
5. L'installazione di sistemi di videosorveglianza che prevedono un intreccio delle immagini con altri particolari (es. dati biometrici) o in caso di digitalizzazione delle immagini o di sorveglianza che valuti percorsi e lineamenti (es. riconoscimento facciale) è obbligatorio sottoporre tali sistemi alla verifica preliminare del Garante.
6. L'installazione delle videocamere nei luoghi di lavoro avviene previo accordo con le R.S.U. aziendali.
7. Le videocamere installate, non conformi a questo principio, seppur non funzionanti dovranno essere rimosse a cura dell'Ufficio Tecnologico nel quale è incardinato il responsabile del trattamento dei dati attraverso i sistemi di Videosorveglianza e/o Video controllo.

## Art. 7 Principio di Proporzionalità

1. L'installazione di un sistema di controllo sarà proporzionato all'effettivo grado di rischio presente nell'area.
2. Il Titolare del trattamento valuterà – previa dettagliata relazione a firma del **Responsabile** - in modo obiettivo se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice Privacy).
3. Gli impianti di Videosorveglianza e/o Video controllo possono essere attivati solo quando altre misure, come controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi e abilitazioni agli ingressi siano state ritenute insufficienti o inattuabili.
4. E' vietata l'installazione di telecamere non funzionanti anche qualora non comporti trattamento di dati personali.
5. Va limitata rigorosamente la creazione di banche dati quando è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini senza registrazione.

## Art. 8 Principio di Finalità

1. Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice).
2. Il Titolare del trattamento dovrà comunicare nell'informativa le finalità perseguite dall'installazione di impianti di Videosorveglianza e/o Video controllo. L'informativa, basata sul modello predisposto dal Garante, deve essere chiaramente conoscibile e visibile da parte degli interessati.

## **Titolo III - Soggetti**

### **Art. 9 Responsabili**

1. I Responsabili del trattamento dei dati già nominati dal Titolare supportano il **Responsabile** ai fini della corretta applicazione del presente Regolamento e della normativa di settore alla quale il Regolamento si rifà.
2. I Responsabili delle Unità Operative/Uffici/Servizi nell'ambito delle quali insistono impianti di Videosorveglianza e/o Video controllo sono anche Responsabili del relativo trattamento dei dati.

### **Art. 10 Responsabile esterno**

1. Si rimanda a quanto indicato nell'art. 4 del presente Regolamento.
2. L'installatore e/o il gestore dell'impianto di video sorveglianza e di video controllo deve consegnare all'**Azienda** una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesti la conformità alle regole in materia (artt. 33 – 36 e 169, nonché Allegato B) del Codice, in particolare il punto 25.

## **Titolo IV - Modalità**

### **Art. 11 Documentazione delle scelte e motivazioni**

1. Il Titolare, sentito il **Responsabile** e previa acquisizione di parere del Referente aziendale Privacy, documenta e motiva l'installazione degli impianti di Videosorveglianza e/o Videocontrollo in un atto conservato dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
2. Il Dirigente dell'Ufficio **URP** conserva copia del contratto di assegnazione del servizio in outsourcing, l'elenco dei dispositivi, degli apparati, delle sale di controllo e il loro relativo posizionamento. L'elenco deve essere fornito ed aggiornato dalla Ditta che si aggiudica del Servizio previo controllo e sotto la supervisione del Responsabile del trattamento dei dati attraverso i sistemi di Videosorveglianza e/o Video controllo.

### **Art. 12. Risoluzione angolatura e panoramica delle riprese**

1. La risoluzione delle immagini riprese tramite impianti di Videosorveglianza e/o Video controllo è regolata in modo da evitare il riconoscimento diretto dei soggetti ripresi.
2. Al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615- bis c.p.), l'angolatura e la panoramica delle riprese deve essere effettuata con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere (spazi di esclusiva pertinenza zonale) evitando aree comuni o antistanti l'abitazione di altri condomini.

### **Art. 13. Informativa**

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e/o video controllata tramite apposita informativa.
2. L'**Azienda** adotta il modello di informativa standard previsto dall'Autorità garante per la Privacy (all. nn. 1 e 2).

3. L'informativa deve essere collocata nelle immediate vicinanze dei luoghi ripresi, deve avere un formato ed una dimensione che ne permetta un'agevole leggibilità e un posizionamento tale da essere chiaramente visibile agli interessati.
4. Il testo completo della Informativa è depositato presso l'Ufficio **U.R.P.** (all. n. 3) dove è acquisibile, senza oneri ed agevolmente, dalla utenza. Copie del testo completo della Informativa sono pubblicate sul sito aziendale on line, presso gli sportelli per gli utenti (in primis: Uffici Cup).
5. Il **Responsabile** risponde del rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

#### **Art. 14 Videosorveglianza senza registrazione (Videocontrollo)**

1. L'installazione dei sistemi di Video controllo è vietata nei casi in cui sia possibile adottare efficaci dispositivi di controllo alternativi (come la presenza di personale addetto alla vigilanza, ecc.), in considerazione del principio di proporzionalità.
2. La loro presenza deve essere segnalata attraverso una informativa agevolmente rilevabile con le caratteristiche previste da questo Regolamento.
3. L'angolo di visuale e la panoramica delle riprese deve essere effettuata con le modalità previste da questo Regolamento all'art. 10.

#### **Art. 15 Videocitofoni**

1. Si applicano all'installazione di Videocitofoni (anche collegati via web o rete locale) tutte le regole previste per il Video controllo.

#### **Art. 16 Videosorveglianza con registrazione delle Immagini**

1. Si applicano all'installazione dei sistemi di Videosorveglianza tutte le regole previste per il Video controllo.
2. In applicazione del principio di proporzionalità, la conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al grado di indispensabilità e per il solo tempo necessario a raggiungere la finalità perseguita.

### **Titolo V - Misure di sicurezza e gestione dei supporti**

#### **Art. 17 Conservazione delle registrazioni**

1. La conservazione sarà limitata alle ventiquattro ore successive alla rilevazione a meno di ulteriori esigenze in relazione a festività o chiusura delle strutture aziendali.
2. Su specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, la conservazione delle immagini e le modalità di ripresa potranno subire eccezioni al presente Regolamento.
3. Per eventuali esigenze tecniche o per la particolare rischiosità dell'attività svolta è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare la settimana.
4. I supporti di memorizzazione delle riprese contenenti dati sensibili devono essere opportunamente codificati senza ulteriori indicazioni di nominativi o di date.
5. E' conservato a cura della Ditta aggiudicataria l'elenco di decodifica.
6. I supporti non più utilizzati devono essere distrutti prima di essere cestinati.



## **Art. 18 Centrali di videocontrollo e/o Videosorveglianza - Accesso**

1. Le Centrali di Video controllo e/o Videosorveglianza sono posizionate in luoghi non facilmente accessibili e comunemente controllati.
2. L'accesso è sempre registrato.
3. I dispositivi di registrazione sono ulteriormente protetti da serratura.
4. I supporti di memorizzazione sono conservati in apposito armadio sotto chiave.
5. Responsabile di tali adempimenti è la Ditta aggiudicataria mentre il Responsabile az.le del trattamento dei dati attraverso i sistemi di Videosorveglianza e/o Video controllo è tenuto ad assicurare il corretto adempimento.

## **Titolo VI - Disciplina su settori specifici**

### **Art. 19 Luoghi di lavoro**

1. Ai sensi dell'art. 4 Legge n. 300/1970 è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori;
2. L'attività di videocontrollo e/o videosorveglianza è ammessa solo ed esclusivamente per finalità di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela del lavoratore. L'installazione degli impianti dovrà essere concordata con le rappresentanze sindacali aziendali. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti (artt. 113 e 114 del Codice Privacy; art.81 n. 300/1070; art. 2 d. lgs n. 165/01);
3. La ripresa diretta del lavoratore deve essere evitata per quanto possibile;
4. L'installazione e l'utilizzo degli impianti di video controllo e/o videosorveglianza seguirà quanto previsto dal Titolo V - Misure di sicurezza e gestione dei supporti e dall'Art. 11 -Informativa del presente Regolamento;
5. E' inammissibile l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa;
6. Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art.162, comma 2 ter, del Codice, la sanzione sarà a carico del direttore di struttura complessa responsabile della struttura ove è rilevata l'infrazione o del direttore di struttura complessa che ha disposto l'installazione non in coerenza con il Codice ;
7. L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza preordinati al controllo a distanza dei lavoratori o ad effettuare indagini sulle loro opinioni integra la fattispecie di reato prevista dall'art. 171 del Codice Privacy;
8. Eventuali riprese televisive sui luoghi di lavoro per documentare attività o prestazioni solo per scopi divulgativi, scientifici o di comunicazione istituzionale che vedano coinvolto il personale dipendente, possono essere assimilati ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni di pensiero. In tal caso si applicano le disposizioni sull'attività giornalistica contenute nel Codice (art. 136) fermi restando i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, nonché l'osservanza del codice deontologico per l'attività giornalistica ed il diritto del lavoratore a tutelare la propria immagine opponendosi, per motivi legittimi, alla sua diffusione ( art.7, comma 4 lett.a del Codice).

### **Art. 20 Ospedali e Luoghi di Cura**

1. Il Controllo di ambienti sanitari ed il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad esempio UOC di rianimazione, UTIC, reparti di isolamento etc), stante la natura sensibile di molti dati che possono essere in tal modo raccolti, devono essere limitati ai casi di

comprovata indispensabilità, derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati.

**2.** Considerata la natura sensibile dei dati, l'installazione e l'utilizzo degli impianti di ripresa nell'ambito di luoghi di cura dovrà garantire che il trattamento si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato.

**3.** Il Titolare deve garantire che possano accedere alle immagini rilevate per le predette finalità solo i soggetti specificamente autorizzati (personale medico, infermieristico, tecnico etc).

**4.** Particolare attenzione deve essere riservata alle modalità di accesso alle riprese video da parte di terzi legittimati (familiari, parenti, conviventi, conoscenti) di ricoverati in reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi personalmente (es. rianimazione, UTIC etc), ai quali può essere consentita, con gli adeguati accorgimenti tecnici, la visione dell'immagine solo del proprio congiunto o conoscente previo protocollo operativo, che sarà redatto dal Responsabile della U.O. competente, con il supporto tecnico fornito dal Responsabile az.le del trattamento dei dati attraverso i sistemi di Videosorveglianza e/o Video controllo e sentito il parere del Referente az.le Privacy);

**5.** Le riprese effettuate nell'ambito della psicoterapia sono soggette alla richiesta di consenso da parte del paziente. Nel modulo di consenso deve essere specificamente riportata l'autorizzazione al trattamento dei dati tramite ripresa audiovisiva delle sedute.

**6.** Al fine di garantire la necessaria riservatezza del paziente, i monitor riservati al controllo o destinati ai familiari devono essere posizionati in ambienti separati e normalmente non accessibili al pubblico.

**7.** Le riprese effettuate ai fini della formazione possono essere compiute solamente previa autorizzazione del Titolare nonché informativa, consenso e liberatoria da parte degli interessati.

**8.** Le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere comunque diffuse (art.22 comma 8 del Codice). In tale quadro va assolutamente evitato il rischio di diffusione delle immagini di persone malate su monitor collocati in locali liberamente accessibili al pubblico.

**9.** Il mancato rispetto di quanto sopra stabilito comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2 ter del Codice oltre la possibilità di integrazione del reato stabilito dall'art. 167, comma 2 del Codice.

## **Titolo VII - Diritti degli Interessati**

### **Art. 21 Diritti degli interessati**

**1.** Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy, all'Interessato è assicurato l'esercizio dei propri diritti, in particolare: a) accedere ai dati che li riguardano; b) verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento; c) ottenere l'interruzione di un trattamento illecito.

**2.** L'Azienda garantisce (all. nn. 4 e 5) l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, secondo le seguenti modalità:

a) l'Interessato, previa verifica dell'identità ed entro le ventiquattro ore successive alla rilevazione, può richiedere per iscritto l'accesso alle registrazioni che lo riguardano. L'eventuale accesso a registrazioni riferite direttamente o indirettamente a terzi sarà oggetto di apposito bilanciamento degli interessi da parte del Responsabile della U.O./Ufficio/Servizio, acquisito il parere del Referente az.le Privacy;

b) i dati sono estratti a cura dell' Incaricato e possono essere comunicati direttamente al richiedente mediante la visione delle registrazioni e, se vi è richiesta, si provvede alla duplicazione di tali registrazioni su adeguato supporto;

c) la visione e l'estrazione delle rilevazioni è gratuita per l'interessato; qualora, tuttavia a seguito di questa operazione non risulti l'esistenza di dati che riguardano l'interessato potrà essergli addebitato un contributo spese ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 10 del Codice Privacy.( € 2 euro 2).

**Allegato 1**

Se le immagini non sono registrate, sostituire il termine "registrazione" con quello di "rilevazione".



## ALLEGATO 2

- Per le modalità di utilizzazione del modello, cfr. punti [3.1.3](#) e [4.6](#), lett. c), del Provvedimento a carattere generale dell' 8 aprile 2010.
- Se le immagini non sono registrate, sostituire il termine "registrazione" con quello di "rilevazione".



## INFORMATIVA

AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003  
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

### AREA VIDEO CONTROLLATA

Si comunica alla gentile utenza che l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara utilizza sistemi di video sorveglianza e di video controllo ai fini della sicurezza, della tutela del patrimonio, del controllo degli accessi e del monitoraggio continuo dei pazienti ricoverati nelle Unità Operative ove presenti tali sistemi.

Le immagini, ove registrate, sono cancellate dopo 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Le immagini sono consultabili solo dal personale autorizzato e dall'Autorità Giudiziaria e di Polizia.

Chi entra nei locali dell'Azienda USL di Pescara accetta di essere ripreso e può esercitare il diritto di accesso, di cui agli artt. 7 e seguenti, del D. lgs. 196/03, rivolgendosi al Responsabile a tale scopo individuato nel Dirigente Ufficio URP, in Via Paolini, n. 47, a Pescara; tel 085 4253203.

**Responsabile esterno per il trattamento** è stata nominata la Ditta aggiudicataria del Servizio che provvederà a nominare gli Incaricati del trattamento.

**Titolare del trattamento** è l'Azienda USL di Pescara, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore.

**Responsabile interno per il trattamento** dei dati personali attraverso l'impiego di sistemi di video sorveglianza è il dr. Gabriele Carta c/o Ufficio gestione del Patrimonio della Azienda USL di Pescara.

## 10.9 Esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2

Spett.le Azienda U.S.L. di Pescara  
Via R. Paolini, 47  
65100 PESCARA

Oggetto: Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali". **Esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2.**

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_,

Qualora si trattasse di una società la formula sarà:

La società \_\_\_\_\_ in nome del legale rappresentante  
\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ P.I.  
\_\_\_\_\_, Iscritta nel registro delle imprese della CCIAA di  
\_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_,

ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2,

**chiedo/e di essere informato circa (cerchiare i numeri che interessano):**

1. l'origine dei dati personali
2. le finalità e le modalità del trattamento
3. la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
4. gli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
5. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza con l'incarico di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati.

Chiedo inoltre (cerchiare i numeri che interessano):

6. la conferma dell'esistenza o meno nei vostri archivi o sistemi informativi di dati personali che mi riguardano, anche se non ancora registrati;
7. la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
8. la comunicazione della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento.

Distinti saluti.

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ firma leggibile

Note

La richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni

I diritti riferiti ai dati personali di persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei propri diritti, l'interessato può conferire delega o procura scritta a persone fisiche, enti, organismi o associazioni. L'interessato può altresì farsi assistere da una persona di fiducia.

L'esercizio dei diritti di cui all'art. 7, commi 1 e 2, può essere compiuto con richiesta anche orale e in tale caso essa sarà annotata sinteticamente a cura dell'Incaricato o del Responsabile.

L'identità dell'Interessato è verificata sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 7, comma 4.

**10.10 Esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 7, comma 3.**

Spett.le Azienda U.S.L. di Pescara  
Via R. Paolini, 47  
65100 PESCARA

Oggetto: Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali". Esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 7, comma 3.

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_,

Qualora si trattasse di una società la formula sarà:

La società \_\_\_\_\_ in nome del legale rappresentante  
\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ P.I.  
\_\_\_\_\_, iscritta nel registro delle imprese della CCIAA di  
\_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_,

**Premesso**

Che il trattamento dei propri dati effettuato dal Titolare / responsabile del trattamento in indirizzo, risulta essere avvenuto in violazione delle disposizioni normative di cui al D.Lgs. n. 196(2003, relativamente (cerchiare i numeri che interessano):

1. alle modalità di raccolta e requisiti dei dati personali,
2. alle informazioni rese al momento della raccolta,
3. al consenso espresso dall'interessato,

\_\_\_\_\_  
(specificare eventuali altri motivi)

Ai sensi dell'art. 7, comma 3,

**chiede (cerchiare i numeri che interessano):**

- a) l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

L'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi

Ai sensi dell'art. 7, comma 4, si oppone:

al trattamento dei propri dati personali effettuato dall'Azienda USL di Pescara, per i seguenti motivi (indicare i "motivi legittimi" in base ai quali ci si oppone al trattamento):

\_\_\_\_\_

distinti saluti.

\_\_\_\_\_

data

\_\_\_\_\_

firma leggibile